

## PRINCIPI COMUNITARI

- **art. 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea**
- sancisce che: “la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’”
- principio richiamato costantemente dalla giurisprudenza comunitaria
- Corte di Giustizia UE (sez. III, sentenza n. 534 del 04/03/2015)
- “la politica dell’Unione mira ad un elevato livello di tutela dell’ambiente, fondandosi sui principi della *precauzione* e dell'*azione preventiva*, della *correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente*, nonché sul principio “*chi inquina paga*” (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
  - la prevenzione e la riparazione
    - DEL DANNO AMBIENTALE
  - DEVONO RESTARE A CARICO DEL PRODUTTORE
    - O CHE HA CONCORSO A PRODURLO

IL PRINCIPIO E' ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEL NOSTRO ORDINAMENTO  
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (TUA)

- **art. 3-ter - Principio dell'azione ambientale**
- La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
- e
- **art. 239 Principi e campo di applicazione**
- . Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga».
- ..OMISSIS...

## Nuovo delitto di omessa bonifica art. 452*terdecies* c.p.

- introdotto dalla legge n. 68/15,
- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000»
- La norma, per come formulata, pare incriminare distintamente ed alternativamente sia la mancata bonifica, sia il mancato ripristino sia il mancato recupero dello stato dei luoghi, ma il legislatore non dà contestualmente una specifica nozione di bonifica, ripristino, recupero rilevante per questa nuova fattispecie incriminatrice, sicché soccorrono in tal senso le norme del DLgs n.152/06.

## bonifica dei siti contaminati

- per sito deve intendersi:
- **art. 240, comma 1, lett. a) del Dlgs 152/2006**
- l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti
- per “ripristino e ripristino ambientale” si intendono
- **art. 240, comma 1 lett. p) del D.Lgs n. 152/06**
- “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
- **art. 240, comma 1 lett. q) del D. Lgs 152/2006**
- “gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti **complemento degli interventi di bonifica** o messa in sicurezza permanente, che consentono di **recuperare** il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici”.

## STRUTTURA DEL REATO di omessa bonifica

- **Delitto** che in ragione dell'elemento soggettivo, si configura quale delitto a dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di non procedere alla bonifica che si sa essere comunque *imposta*
- **Reato di pericolo** visto e considerato che il bene giuridico protetto è quello di evitare il pericolo che un sito contaminato possa continuare a inquinare un ambiente e rappresentare quindi un pericolo per l'incolumità e la salute pubblica
- **Reato omissivo** proprio visto e considerato che può essere commesso solo dal destinatario di una prescrizione imposta dalla legge, dal giudice o dalla P.A.
- **Reato Formale** atteso che appare oltremodo difficoltoso discutere la legittimità degli ordini impartiti dai giudici civili e amministrativi con sentenze passate in giudicato.
- **Reato in forma libera** dove l'inquinamento è il presupposto fattuale causalmente orientato, atteso che rileva qualsivoglia condotta omissiva a non bonificare l'area inquinata
  - **Tale reato obbligo NON si sovrappone**
- all'ipotesi contravvenzionale di cui all' art. 257 del Dlgs 152/2006, come modificato dalla nuova legge n. 68/2015

## FONTE DELL'OBBLIGO

- l'obbligo giuridico di procedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi può discendere

a) dalla legge:

- art. 29sexies comma 9-quinquies, artt- 242 e ss. , art. 301, comma 2 del DLgs n. 152/06, TUA

b dall'ordine del giudice,

- penale
- art. 452 duodecies c.p., (inottemperanza e/o elusione), art.256,comma3 (discarica abusiva), art.256 bis,comma 5 (combustione illecita di rifiuti), art.260,comma4(organizzazione per traffico illecito di rifiuti);
- e civile art. 2058 C.C.

c) da un provvedimento di un'autorità pubblica.

- Ordinanza di bonifica e ripristino per superamento di CSC non impugnata ovvero confermata in sede di Giustizia Amministrativa

## Il soggetto obbligato a bonificare e l'imputabilità del reato omissivo

- 
- ∴

- la direttiva n. 2004/35 deve essere interpretata nel senso che non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi (Corte Giustizia Ue, Sez. III, 4/3/15, n. 534)
- il responsabile dell'inquinamento ha l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato L'attivazione dell'obbligo legale di bonifica può discendere dal riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale, oppure da un accertamento d'ufficio
- L'ordine di procedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi può essere emesso anche nei confronti di un soggetto privato che non è il responsabile della contaminazione, atteso che questi potrebbe aver assunto l'obbligo di bonificare un sito contaminato in forza di un contratto
- il responsabile dell'inquinamento - su cui grava l'obbligo di attivare la procedura di bonifica - si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non con il singolo amministratore ma con l'ente medesimo, salvo che l'amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società. In caso di inosservanza dell'obbligo di bonificare, la società risponde sotto il profilo patrimoniale, mentre la responsabilità penale grava su colui che ha poteri di gestione dell'ente al momento consumativo del reato

•

## art. 257 del D.Lgs 152/2006 e art. 452terdecies c.p.

### una convivenza possibile A

- **Contravvenzione ex art. 257:** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato (p.e. *per omessa bonifica* ex art. 452terdecies) chiunque **cagiona** l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee **con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito..omissis...**”
- **Delitto ex art. 452terdecies:** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, (p.e.: “disastro ambientale” ex art. 452-quater c.p.), **chiunque**, essendovi **obbligato** per legge, **per ordine** del giudice ovvero **di un'autorità pubblica**, non provvede alla **bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi** è punito..omissis...”
- **Quanto alla condotta incriminata:**
  - nel caso della contravvenzione : mancata effettuazione della bonifica di un sito contaminato in conformità al progetto approvato dall'autorità
  - nel caso del delitto: mancata effettuazione di una bonifica imposta dalla legge, dal giudice o dall'autorità, ma anche di un ripristino o recupero dello stato dei luoghi comunque imposti,
- **Quanto al soggetto attivo del reato,**
  - nella ipotesi contravvenzionale : *il soggetto responsabile è quello* tenuto ad adempiere alla bonifica secondo il progetto approvato dall'autorità
  - nella ipotesi delittuosa: il soggetto responsabile è quello *comunque obbligato* a bonificare, recuperare o ripristinare lo stato dei luoghi.



**art. 257 del D.Lgs 152/2006 e art. 452terdecies c.p.**  
**una convivenza possibile B**

- **L'effettuazione della bonifica**
- per la contravvenzione: costituisce condizione di non punibilità
- per il delitto: nel caso di bonifica successiva all'imputazione di delitto di omessa bonifica, la stessa costituirebbe circostanza attenuante della pena edittale in virtù dell'operatività della norma sul ravvedimento operoso di cui all'**art. 452terdecies c.p**
- L'ipotesi contravvenzionale dell'art. 257 si applica solo se non ricorre quella, più grave, del delitto di omessa bonifica e, cioè, solo quando vi sia una "omessa bonifica secondo progetto, mentre le diverse condotte omissive andranno ricondotte alla fattispecie delittuosa:, quindi,
  - il responsabile dell'inquinamento risponderà della contravvenzione
- se provvede alla bonifica ma in difformità del progetto, mentre risponderà del delitto in esame sia quando ometterà del tutto di dare esecuzione al progetto di bonifica approvato, ma, ad esempio, anche qualora, dopo aver accertato il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), non provveda, come prescritto dall'art. 242, comma 2, al ripristino della zona contaminata

